

**TRIBUNALE CIVILE DI LAGONEGRO - SEZ. VOLONTARIA  
GIURISDIZIONE**

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO N. 725/2017**

**Proposta del piano del consumatore per la composizione della crisi da  
sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, L. 3/2012 - con  
relazione particolareggiata.**

**1. Premessa**

I signori [redacted], nata in Maratea (PZ) il [redacted] C.F. [redacted],  
residente in Lauria (PZ) Via Maria [redacted], e [redacted] nato a Lauria il giorno [redacted]  
[redacted], ivi residente alla Va Provinciale della Melara n. 3/4, trovandosi nella  
condizioni previste dalla L. 3/2012 così come modificata dal D.L. 179/2012 e non ricorrendo cause  
ostative, hanno depositato istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di  
Organismo di Composizione della Crisi.

Con provvedimento del 15/12/2017 il Tribunale di Lagonegro ha nominato quale professionista  
incaricata la dott.ssa Antonella TIERNO, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.3/2012 per valutare  
l'ammissibilità alla procedura di indebitamento.

Pertanto, in presenza della fattispecie di sovra indebitamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, L.  
3/2012, i signori [redacted] hanno predisposto la presente  
proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento con il  
supporto e la consulenza della dott.ssa Antonella TIERNO.

**2. Requisiti di ammissibilità.**

I signori [redacted] e [redacted] hanno la qualifica di consumatori,  
considerato che la loro posizione di debitori non nasce dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale  
o professionale. Si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive  
modifiche, e cioè i ricorrenti, trovandosi in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6,  
comma 2, lett. a) della citata legge, cioè trovandosi "in una situazione di perdurante squilibrio tra le  
obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva  
incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite:

- a) Non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D 16 marzo  
1942, n. 267, in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto, direttamente, attività di  
impresa;



- b) Non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- c) non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- d) hanno collaborato fornendo la documentazione richiesta che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

### **3. Proposta del piano del consumatore.**

Con la seguente proposta, i consumatori vogliono recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitosa, modificando la composizione della loro attuale posizione debitoria.

I signori [redacted] e [redacted] prevedono la possibilità di stralciare una quota parte del proprio debito per poter immaginare una vita serena, così come la ratio della legge 3/2012 prevede per i soggetti sovra indebitati e in richiamo anche all'art. 53 della Costituzione che statuisce il c.d. "minimo vitale", cioè la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare alla sua famiglia.

#### **3.1 La debitoria complessiva.**

Dalla documentazione consegnata dai consumatori emerge la seguente posizione debitoria:

CREDITORI e caratteristiche del finanziamento	RATA MENSILE in Euro alla data del 07.12.2017	DEBITO RESIDUO in Euro alla data del 07.12.2017
MUTUO IPOTECARIO CHE BANCA SpA Stipulato in data 11/05/2007 con prima scadenza 05/06/2007 e ultima scadenza 05/05/2024 ( precetto e pignoramento immobiliare)	540,00	51.403,76
FINANZIAMENTO BANCA IFIS Stipulato il 31/01/2008 successivamente rinegoziato in data 22/02/2012 e con ultima scadenza 02/2022( precetto su decreto ingiuntivo e atto di pignoramento presso terzi)	392,00	48.994,37
TOTALE	932,00	100.398,13

per un totale di rate mensili di euro 932,00.

Dalle certificazioni dei redditi degli ultimi tre anni emerge che:

- a) [redacted] ad oggi risulta disoccupata;
- b) [redacted] percepisce esclusivamente una pensione di invalidità per € 7.815,73 annui ed ha contratto un debito personale nei confronti della COMPASS per € 19.344,00, pertanto alcun apporto può dare al pagamento dei debiti contratti da [redacted]

Conseguentemente il piano è stato elaborato considerando esclusivamente la situazione economica e patrimoniale del coniuge della signora [redacted], signor [redacted], il quale percepisce uno stipendio medio mensile di € 950,00.

Per tali debitorie CHE BANCA SPA ha intrapreso un pignoramento immobiliare sull'immobile di proprietà di [redacted] in cui abita la figlia [redacted] con il coniuge; nella procedura esecutiva immobiliare n°99/2017 REI Tribunale di Lagonegro si è costituita la Cerved Credit Managment spa quale mandataria di Idrogeno spa srl cessionaria del credito; Banca IFIS ha intrapreso azione ingiuntiva e successivo atto di pignoramento presso terzi presso il Tribunale di Lagonegro Esecuzioni Mobiliari di cui le parti hanno richiesto il rinvio dell'assegnazione avendo contratto un accordo transattivo con pagamento rateale di cui si dirà meglio al punto 3.3.

### 3.2 Le spese necessarie per vivere.

Il nucleo familiare della signora [redacted] è composto dalla medesima e dal coniuge [redacted], come da certificato dello stato di famiglia (allegato 3 – autocertificazione nucleo familiare).

Le spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana sono quantificate come segue:

- euro 150,00 utenze - su base mensile (sono state prese in esame le bollette di acqua – luce – gas - telefonia arrotondati per eccesso – allegato 4 - bollette),
- euro 200,00 per il vitto, l'abbigliamento (calcolati a forfait)
- euro 150,00 per le spese di spostamento da casa a lavoro (calcolate a forfait, considerando che il coniuge della signora [redacted] non lavora a Lauria)

per un totale di euro 500,00.

Il calcolo di costi per le utenze tiene conto della presenza, in casa, del coniuge.

Se alla debitoria mensile (rate per euro 932,00) andiamo ad aggiungere anche una media di spese per la vita quotidiana di euro 450,00 otteniamo un totale spese per euro 1.382,00 a fronte di un reddito da lavoro dipendente medio di euro 950,00.

Pertanto la debitrice non può fare fronte alle obbligazioni assunte.

### 3.3 Le somme messe a disposizione dal debitore.

Al fine di quantificare le somme messe a disposizione dal debitore per la fattibilità del piano del consumatore occorre considerare che:

- le spese di procedura sono pari a euro 3.780,00 oltre IVA e CASSA, di cui euro 1.000 in acconto al professionista dott.ssa Antonella TIERNO da corrispondere al momento della presentazione del piano (compenso calcolato ex art. 16 Decreto n. 202 del 24 settembre 2014);

- l'unica garanzia che può offrire il consumatore è lo stipendio del coniugé.

- le spese occorrenti per il nucleo familiare del consumatore ammontano ad euro 500,00 mensili (come dettagliate sopra).

Fatte queste premesse, la parametrizzazione della percentuale di soddisfazione dei debiti è stata indirettamente determinata sottraendo al reddito complessivo di euro 950,00 la somma di euro 500,00 (spese per vivere) e così determinando un totale reddito disponibile per onorare il piano di euro 450,00 a fronte di euro 932,00 che corrispondono alle rate a carico del debitore prima dell'inadempimento.

Considerando la ratio della norma, cioè quella di risolvere la situazione di difficoltà definitivamente e in un tempo ragionevole, si è considerato di adempiere alle obbligazioni rivenienti dal mutuo chirografario nel termine di sette anni.

Dunque, i pagamenti delle rate ricalcolate nel piano dovrebbero avvenire in 84 mesi (sette anni) a partire dal mese di gennaio 2020 (incluso).

Considerato che alla data dell' 08/05/2018, tra la signora ~~XXXXXXXXXXXX~~ e la società Banca Ifis SpA interveniva una transazione - per effetto della quale la società creditrice accettava una riduzione del credito da € 48.994,37 ad € 30.000,00, da corrispondere in rate mensili di € 300,00 a far data dal 20.05.2018 alla data odierna in regolare ammortamento

Tenuto conto che il presente piano, ove approvato, avrà prevalenza anche sull'accordo raggiunto tra le parti, a Banca IFis il creditore propone di corrispondere complessivamente la somma di euro 21.600,00 in luogo di quella concordata nell'accordo del 8.5.2018 di euro 30.000,00, con uno stralcio quindi del 40% sull'importo del credito originario di euro 48.994,37. Detta somma sarà corrisposta in rate da 200 euro fino alla concorrenza con l'importo di euro 21.600,00, considerato naturalmente quanto nelle more versato, per effetto del suddetto accordo, pari oggi ad euro 5.400,00 ( euro 300\*18 mensilità).

Quanto al mutuo ipotecario, lo stesso dovrà essere soddisfatto per intero, in considerazione del fatto che una decurtazione del debito residuo ( € 51.403,76) non potrà essere applicata stante il valore sicuramente superiore del bene immobile pignorato a garanzia del mutuo stesso.

La debitrice mette pertanto a disposizione di Che Banca la somma di € 250 per le prime 81 rate (€ 20.250,00) ed € 500 per le successive 62 rate (€ 31.153,76).

Si evidenzia a tal proposito che tale proposta, sebbene di lunga durata ( 12 anni), è sicuramente accoglibile sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- Il debitore ha regolarmente adempiuto i pagamenti nei primi anni di mutuo, omettendo quelli successivi per documentate difficoltà lavorative e personali;
- La durata della rateizzazione proposta risulta pienamente compatibile con la natura del rapporto giuridico sottostante (mutuo ipotecario) la cui intrinseca caratteristica è proprio la lunga durata;



- Il debitore ha offerto l'esatto valore del credito residuo, senza che questo comporti un iniziale esborso di somme per il creditore, seppure solo a titolo di anticipazioni.  
Al contrario, in caso di mancata omologazione del piano, il creditore potrebbe aggiudicarsi detta somma solo all'esito di una vendita fruttuosa del bene immobile pignorato, il che comporterebbe comunque un esborso di somme per sostenere i costi della procedura ed il tempo necessario al completamento dell'iter di assegnazione delle somme.

Del resto, consentire piani di lunga durata, in assenza di un parametro legislativo, non rappresenta altro che cercare di bilanciare i contrapposti interessi di rango costituzionale, individuabili da un lato nella ragionevole durata dei procedimenti (evitando le possibili sanzioni irrogate dalla legge Pinto) e dall'altro nella effettiva tutela giurisdizionale, in funzione dei quali i procedimenti giurisprudenziali hanno rispettivamente negato ( Trib. Pistoia 28.02.2014; Trib. Rovigo 13.12.2016; Trib. Milano 27.11.2016) ovvero ammesso ( Trib. Catania 27.04.2016); Trib. Napoli 28.12.2015) periodi dilatori superiori a 10 anni (Cfr. Tribunale di Como, con decreto 24.05.2018 )

Più precisamente, il Tribunale di Como, ritenendo non possibile aderire aprioristicamente all'uno o all'altro orientamento, ritenendo correttamente dannoso per gli interessi dei creditori individuare un termine astratto assoluto quale parametro fisso rispetto al quale vagliare la meritevolezza delle procedure di sovraindebitamento, in conformità con il dettato legislativo finalizzato a tutelare il consumatore, riconoscendogli un'altra chance attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, ha omologato il piano ventennale, giudicandolo meritevole di accoglimento.

#### PROPOSTA QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

CREDITORI	DEBITO RESIDUO	Importo proposto nel piano	% di soddisfazione
Mutuo CHE BANCAI	51.403,76	250 € fino ad estinzione della rateazione Banca Ifis e 500€ per le restanti 62 rate	100%
FINANZIAMENTO BANCA IFIS	48.994,37	21.600,00 detratto il versato su accordo ad oggi euro 5.400,00 = euro 16.200 in 81 rate da euro 200	44%

Le spese di procedura saranno corrisposte in prededuzione, pertanto, la prima rata del piano, detta "maxi-rata", sarà pari a euro 1.450,00 che il consumatore corrisponderà utilizzando euro 1.000,00 di risorse proprie (acconto compenso professionista) ed euro 450 così suddivisi:

euro 250 per il creditore CHE BANCA!,

euro 200 per il creditore BANCA IFIS,

da pagare con domiciliazione bancaria delle finanziarie o a mezzo bonifico.

Le rate successive alla prima saranno d'importo pari ad euro 450, come sopra descritte, nelle rispettive numerosità indicate e scadenti tutte a fine mese all'estinzione del pagamento di Banca Ifis in cui la rata passerà ad euro 500.

#### 4. Conclusioni

La presente proposta rappresenta l'unica opportunità di affrontare una debitoria che la signora **FERRARO** vuole fortemente onorare, seppur in quota parte. La crisi finanziaria e sociale del consumatore è palese e trova nell'accoglimento di quanto proposto dalla Legge 3/2012 l'unica possibilità concreta di affrontare il futuro in chiave costruttiva.

#### ALLEGATO 1

Relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis L. 3/2012.

La proposizione del piano del consumatore richiede diverse precisazioni che saranno contenute nella presente relazione particolareggiata redatta in ossequio alla previsione dall' art. 9 comma 3-bis della Legge n.3/2012.

##### 1. Le cause dell'indebitamento.

L'esame della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento della signora **FERRARO**.

In data 11/05/2007 la signora **FERRARO** stipula un contratto di mutuo di € 85.000,00 con Che Banca! Spa, della durata di anni 17 e una rata mensile di euro 540,00 il quale mutuo serviva per ristrutturare una abitazione donata dai genitori alla signora **FERRARO** nella quale abitazione andrà a vivere con il marito, signor **FERRARO** dopo il Matrimonio.

Purtroppo l'importo erogato da Che banca! Spa si rivelava insufficiente per completare la ristrutturazione dell'abitazione; quindi la signora **FERRARO** in data 31/01/2008 si vedeva costretta a dover ricorrere nuovamente ad un istituto di credito stipulando un finanziamento di euro 40.000,00 con banca Ifis (già Santander) con una rata mensile di euro 600,00.

L'esborso mensile della signora **FERRARO** era quindi di euro 1.140,00, una somma troppo elevata considerato il perdurare della continua mancata occupazione del signor **FERRARO**.

Successivamente la signora, in difficoltà a pagare una rata così alta ha chiesto una rinegoziazione del finanziamento per abbattere la rata di euro 600,00.

Ma il nuovo finanziamento prevedeva una rata di euro 392,00 che consentiva un esborso mensile complessivo pari ad euro € 932,00, ma solo per il primo anno perché dal secondo la rata aumentava ad euro 548,00.



I sintomi del sovra indebitamento iniziano però ad agosto del 2011 quando la signora [redacted] è stata "coinvolta" in un grave incidente che purtroppo ha visto il decesso di un anziano signore coinvolto nell'incidente.

Questo avvenimento ha ulteriormente aggravato la posizione finanziaria del ricorrente.

Accusata di omicidio colposo ha dovuto far fronte ad esborsi eccessivi sia in termini di spese legali (che ad oggi ancora continua a dover sostenere in quanto il processo è ancora in corso) sia in termini di spese mediche in quanto la ricorrente nei due anni successivi all'incidente è stata seguita da uno psicologo costantemente per permetterle di superare e affrontare il trauma subito.

Tutto quanto accaduto non le ha permesso di onorare gli obblighi finanziari che la signora [redacted] aveva assunto.

Nel mese di ottobre 2018 la [redacted] a causa di problemi di salute legati ad una gravidanza andata male ha dovuto presentare le sue dimissioni.

Il fallimento di una gravidanza molto desiderata e la necessità di doversi sottoporre a cure mediche continue non le permettevano di poter continuare a lavorare lontana da casa e viaggiare continuamente.

Non potendo più contare sul suo introito mensile si è trovata a dover fronteggiare un indebitamento composto come sopra specificato le cui rate rendono oggi difficilissima la vita del consumatore, che ad oggi può contare esclusivamente sullo stipendio da lavoratore dipendente del coniuge (il quale ha iniziato a lavorare a marzo 2018)

## 2. La diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

Lo scrivente OCC, al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ha rilevato che l'esposizione bancaria deriva da un impegno assunto in epoca nella quale il debitore poteva contare sul suo stipendio mensile e serenamente permettersi di onorare il pagamento delle rate dei piani di ammortamento delle società finanziarie.

Cio' consente di poter evidenziare che la signora [redacted] non ha colposamente determinato il sovra indebitamento ma che tale situazione è stata causata da eventi gravi che si sono verificati nel corso del tempo.

La scelta di effettuare un nuovo finanziamento nasceva dalla necessità da un lato di completare i lavori ma anche dalla necessità di avere a provvista necessaria per corrispondere l'impegno già assunto.

La Banca Ifis prima Santander in realtà consigliava una tipologia di operazione errata cui la [redacted] accedeva in buona fede nella convinzione di poter affrontare le rate nell'ottica di effettuare successivamente un unico finanziamento per consolidamento per come la Santander gli aveva consigliato.

La diligenza del consumatore è testimoniata dal fatto che, pur essendo stata intrapresa l'azione esecutiva immobiliare da parte di CHE BANCA!, e pur potendo attendere l'iter della procedura medesima, ha deciso di onorare comunque l'intero debito.

Dunque, la signora [redacted] ben potrebbe continuare a non onorare i pagamenti delle rate, e la banca per soddisfare il proprio credito, dovrebbe attendere l'esito della procedura esecutiva, con il concreto rischio di una soddisfazione solo parziale.

La BANCA IFIS, invece, che già ha iniziato una azione esecutiva mobiliare (pignoramento presso terzi) rimarrebbe soddisfatta solo nella misura di quanto il datore di lavoro di [redacted] ha accantonato sino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Vi è da precisare che nel frattempo il consumatore avrebbe a disposizione più risorse per poter condurre una vita dignitosa.

Dunque la proposizione di questo piano altro non è che una testimonianza del fatto che il consumatore cerchi di non compromettere ulteriormente la sua capacità di onorare i debiti.

### 3. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

Dalla documentazione consegnata dal consumatore emerge che le rate mensili ammontano ad euro 932,00, come già specificato nel piano, a fronte di un reddito medio mensile degli ultimi tre anni di euro 1.300,00 e considerato che nell'ultimo anno è di soli €. 950,00.

Pertanto, onorando tutti i pagamenti dei debiti, la signora [redacted] può contare sulla somma residua esigua che non le consentirebbero di far fronte alle spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana.

### 4. Il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni.

Per verificare che non vi fossero altre pendenze per il consumatore è stato richiesto presso l'Equitalia Sud Spa un estratto dei carichi di ruolo, dal quale è emerso che non ci sono pendenze.

### 5. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

Dalla documentazione esibita dal consumatore non risultano esservi atti del debitore impugnati.

### 6. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore.

Il consumatore ha esibito i seguenti documenti che sono stati ritenuti sufficienti alla redazione del presente piano.

Da quanto esibito si è potuto ricostruire la posizione debitoria complessiva, la composizione del nucleo familiare che, unitamente alla copia delle bollette delle utenze, ha permesso di quantificare le spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana.

La situazione reddituale del consumatore ha giustificato la sua serenità nella stipula dei contratti di finanziamento che potevano essere onorati grazie agli introiti mensili certi (stipendio proprio e del coniuge). I documenti reddituali del consumatore e del coniuge hanno permesso il calcolo della quota disponibile da includere nel piano.

### 7. Giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'alternativa liquidatoria consisterebbe nel far sì che la procedura esecutiva immobiliare faccia il proprio corso, posto che il consumatore non possiede ulteriori beni che possono essere smobilizzati



per soddisfare i creditori. Qualora il piano non andasse in porto, infatti, il consumatore potrebbe lasciare alle finanziarie il recupero del credito.

Tuttavia, solo CHE BANCA! troverebbe soddisfazione integrale del credito, qualora il ricavato della vendita sia di importo maggiore, mentre BANCA IFIS dovrebbe attendere la piena soddisfazione della precedente, di fatto "mettendosi in coda".

Dunque, nel piano del consumatore si propone alla BANCA IFIS di decurtare il proprio credito di una somma che tenga conto sia delle spese per il recupero del credito sia dei tempi di effettivo recupero. Inoltre, la riduzione della debitoria tiene anche conto del fatto che la finanziaria ha erogato credito a un soggetto che, in assenza del padre - garante, sicuramente avrebbe avuto problemi a onorare i pagamenti. Con questo non si vuole delineare una fattispecie di abuso del credito ma solo giustificare ancora di più la riparametrazione della percentuale di soddisfazione del credito chirografo nella misura del 38%.

Per tutto quanto sopra detto, si ritiene che anche per i creditori il presente piano del consumatore sia più certo e di serena attuazione rispetto all'alternativa di recupero credito.

Altri Allegati:

- 2 - contratto di finanziamento e rinegoziazione
- 3- contratto di mutuo e relativi allegati
- 4 - copia bollette utenze
- 5 - estratti di ruolo di Equitalia
- 6 - Certificazione reddituale [redacted]
- 7- Certificazione reddituale [redacted]
- 8 - Certificazione reddituale [redacted] **FERRARO Anna Antonietta**
- 9 - documento di identità della signora [redacted]
- 10- autocertificazione stato di famiglia
11. precetto Che Banca!
12. atto di pignoramento
13. intervento Cerved Managment spa
14. precetto Banca Ifis
15. Accordo transattivo del 8.5.2018

I signori ~~XXXXXXXXXX~~, nata in Maratea (PZ) il 13.10.1979 C.F. ~~XXXXXXXXXX~~,  
residente in Lauria (PZ) Vico Mario Pagano, e ~~XXXXXXXXXX~~, nato a Lauria il giorno 11.02.1951  
c.f. ~~XXXXXXXXXX~~, ivi residente alla Via Provinciale della Melara n. 3/4 alla luce delle  
opportunità concesse dalla Legge 3 del 27/01/2012 sottoscrivono la formulazione tecnica della  
proposta e la fanno propria, richiedendo all'On. Giudice l'accoglimento della stessa, con conseguente  
ordine di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n°99/2017 REI Tribunale di Lagonegro,  
nonché la procedura esecutiva n°49/2018 Reg. Es. Mob. Rinvia all'udienza del 17.3.2020 dinanzi al  
Tribunale di Paola Giudice dell'Esecuzione Mobiliare dr. Raffaele Russillo.

Lauria 07/12/2019

~~XXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXX~~

Il professionista incaricato

(dott.ssa Antonella TIERNO)

*Antonella Tierno*

## EGIDIO CARICATI

---

**Da:** Per conto di: prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it [posta-certificata@telecompost.it]  
**Inviato:** mercoledì 11 dicembre 2019 10:25  
**A:** biagio.costanzo@giustizia.it; lorenzo.forti@giustizia.it; egidio.caricati@giustizia.it;  
giovanna.pagliuso@giustizia.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione registrata come Prot.  
11/12/2019.0004721.E  
**Firmato da:** posta-certificata@telecompost.it  
**Allegati:** Invio documentazione registrata come Prot. 11/12/2019.0004721.E; daticert.xml



Invio



daticert.xml

documentazione regist

Message di posta certificata

Il giorno 11/12/2019 alle ore 10:24:45 (+0100) il messaggio  
"Invio documentazione registrata come Prot. 11/12/2019.0004721.E" è stato inviato da  
"prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it"  
indirizzato a:  
biagio.costanzo@giustizia.it  
egidio.caricati@giustizia.it  
giovanna.pagliuso@giustizia.it  
lorenzo.forti@giustizia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: 703B9DDB-275A-451C-84E7-39F8C55F7BAC@telecompost.it

## EGIDIO CARICATI

---

**Da:** prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it  
**Inviato:** mercoledì 11 dicembre 2019 10:25  
**A:** biagio.costanzo@giustizia.it; lorenzo.forti@giustizia.it; egidio.caricati@giustizia.it; giovanna.pagliuso@giustizia.it  
**Oggetto:** Invio documentazione registrata come Prot. 11/12/2019.0004721.E  
**Allegati:** TestoEmail.txt; piano\_con\_integrazioni\_privacy10122019.pdf; piano\_con\_integrazioni\_privacy10122019.pdf.p7m; nota\_deposito10122019\_0001.pdf; nota\_deposito10122019\_0001.pdf.p7m; udienza\_121119.pdf; udienza\_121119.pdf.p7m



TestoEmail.txt



piano\_con\_integr  
azioni\_privacy...



piano\_con\_integr  
azioni\_privacy...



nota\_deposito101  
22019\_0001.pdf...



nota\_deposito101  
22019\_0001.pdf...



udienza\_121119.p  
df



udienza\_121119.p  
df.p7m

Si  
trasmette su disposizione del Direttore Amministrativo dott. Massimo Marcheggiani per competenza.